



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : ORDINANZA DIRIGENTE	
N. Atto 2845	del 23/12/2024

Proponente : DD 12 Infrastrutture stradali e fluviali – Mobilità – TPL – Supporti logistici
--

OGGETTO	REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEI LUNGARNI DAL 01 GENNAIO 2025
----------------	---

Uffici Partecipati	
ASSESSORE DRINGOLI	Ufficio del Comandante di Polizia Municipale - Sicurezza urbana

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 01/08/2023 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, la deliberazione di G.C. n 212 del 14/09/2023 e la deliberazione di G.C. n. 223 del 25/09/2023 con la quale sono stati aggiornati organigramma e funzioni della nuova macrostruttura;
- l'art 107 del D. Lgs 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- la decisione del Sindaco n. 206 del 22/12/2023 con cui si attribuisce all' Ing. Maurizio Iannotta l'incarico dirigenziale della Direzione "Infrastrutture Stradali e Fluviali-Mobilità-TPL-Supporti Logistici", ai sensi dell'art. 110, c. 1 del D. Lgs 267/2000, con decorrenza 28.12.2023;
- gli artt. 34 e 35 del Regolamento di organizzazione del Comune di Pisa

Richiamata la delibera di GC n. 56 del 19/03/2024, con la quale è stato approvato, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2024 e sono state assegnate alla Direzione 12 le attività relative all'ADOZIONE DELLE ORDINANZE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE A CARATTERE PERMANENTE (AT 70);

VISTA l'ordinanza Dir. 22 n. 116 del 02.05.2011, come integrata dall'ordinanza Dir. 22 n. 135 del 13.05.2011, avente ad oggetto *"Regolamentazione della Zona a Traffico Limitato dei Lungarni – Nuova disciplina in vigore dal 01 Maggio 2011"*, che prevedeva il regime di Z.T.L. sui Lungarni del centro cittadino limitatamente ai mesi estivi;

VISTE le precedenti ordinanze:

- n.1809 del 01/10/2022 recante *"Regolamentazione della zona a traffico limitato dei Lungarni in vigore dal 07 OTTOBRE al 01 Gennaio 2023"*
- n.117 del 19/01/2023 recante *"Regolamentazione della zona a traffico limitato dei Lungarni dal 01 febbraio 2023"*;
- n. 2662 del 16/12/2023 recante *"Regolamentazione della zona a traffico limitato dei lungarni dal 01 gennaio 2024"* valida fino al 31 dicembre 2024;

VISTA l'ordinanza Dir. 12 n. 2386 del 24/10/2024 recante *"Disciplina per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato a partire dal 01/01/2025"* e l'ordinanza Dir. 12 n. 2719 del 05/12/2024 recante *"Modifiche al capitolo 1.2 lettera g), al capitolo 3 lettera f), al capitolo 3 lettera l), al capitolo 3 lettera m), , al capitolo 4 punto 2, al capitolo 8 lettera h), al capitolo 10, al capitolo 12 e l'integrazione con nuovo capitolo 4 punto 7 e l'inserimento di piazza san Giorgio nell'elenco delle vie o piazze appartenenti al centro storico nord dell'ordinanza n. 2386 del 24/10/2024 recante "disciplina per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato a partire dal 01/01/2025"*

DATO ATTO che il provvedimento suddetto e quelli precedenti, sono stati adottati al fine di contenere gli accessi e le soste dei veicoli privati in un'area frequentata, nelle ore serali e notturne, da numerose persone e con scarsa possibilità di parcheggio;

RITENUTO di rendere permanente il provvedimento per la necessità di limitare gli accessi veicolari sui Lungarni al fine di evitare situazioni di potenziali pericoli per i pedoni, durante il fine settimana e negli orari in cui è maggiore l'affluenza di persone nella zona interessata;

RITENUTO pertanto di confermare i giorni e l'orario di inizio della Z.T.L. alle ore 22.00 per meglio contemperare le esigenze di mobilità individuale con la tutela di interessi generali quali quello alla sicurezza ed al riposo delle persone nonché quello relativo all'iniziativa economica privata;

VISTO il parere positivo del Comitato della Mobilità del 12 dicembre 2024;

Visti gli artt. 3, 5, 6, 7, 20, 21, 27 e 37 del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e SS.MM.II;

Visto il DPR 495/1992 – Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

1) A far data dal **01 Gennaio 2025** nei giorni di **Venerdì, Sabato e Domenica**, è istituita, **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo**, la Zona a Traffico Limitato nelle seguenti strade:

- Lungarno Pacinotti
- Piazza Carrara
- Via San Nicola
- Via Santa Maria (tratto compreso tra Via San Nicola e Lungarno Pacinotti)
- Lungarno Mediceo
- Piazza Mazzini
- Lungarno Galileo Galilei
- Lungarno Gambacorti
- Ponte di Mezzo

2) di prevedere che, in deroga a quanto stabilito al punto 1:

- i permessi di transito e sosta, già rilasciati per le ZTL Nord e Sud, siano automaticamente validi, con le stesse modalità, anche all'interno della ZTL dei Lungarni.
- i cittadini residenti nelle vie poste all'interno della nuova ZTL dei Lungarni (individuate al punto 1), non in possesso del permesso per l'accesso e la sosta ad una delle due preesistenti ZTL (Nord o Sud), ma in possesso del solo permesso per la sosta in ZSC, ottengano automaticamente, in seguito all'emanazione della presente ordinanza, l'autorizzazione all'accesso e alla sosta nella ZTL dei Lungarni;
- i veicoli che alle 22:00 si trovino in sosta all'interno della ZTL dei Lungarni possano prolungare la sosta oltre l'orario di inizio della ZTL e transitare per uscire dalla stessa anche prima delle ore 5:00;
- i veicoli a trazione animale, velocipedi, ciclomotori, quadricicli leggeri e motocicli sia consentito l'accesso, il transito e anche la sosta negli appositi parcheggi loro riservati e, ove non espressamente vietato, con esclusione dei parcheggi riservati ad altre tipologie di veicoli.
- I permessi temporanei per la ZTL Nord o Sud sono validi anche per la ZTL dei Lungarni se attiva, mantenendo comunque gli eventuali limiti temporali di validità.

- i veicoli permanentemente abilitati al transito e alla sosta in ZTL Nord o Sud, la cui targa è inserita nella lista bianca, sono autorizzati all'accesso e alla sosta nella ZTL dei Lungarni;
- 3) di istituire il limite di velocità massima di 30 km/ora nelle strade, nei giorni e negli orari previsti al punto 1.

La presente ordinanza sia resa nota mediante apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;

La Polizia Municipale e gli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 Codice della Strada sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza abroga qualsiasi altro provvedimento o parte di esso in contrasto con la presente e fa salvi gli altri provvedimenti con essa compatibili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento (art. 5 Legge 241/1990): Dirigente della Direzione 12 Ing. Maurizio Iannotta.

DISPONE altresì:

la presente ordinanza:

- **sia pubblicata** all'Albo Pretorio elettronico del Comune di Pisa e nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- **sia trasmessa** contestualmente a Pisa.Mo srl per la sua attuazione, nel rispetto delle norme vigenti e del vigente contratto di servizio;
- sia partecipata:**
 - Polizia Municipale di Pisa;
 - Prefettura di Pisa;
 - Questura di Pisa;
 - Comando Provinciale Carabinieri di Pisa;
 - Comando Provinciale G.d.F. di Pisa;
 - Comando Provinciale V.V.F.F. di Pisa.

IL DIRIGENTE

Documento firmato digitalmente da

Maurizio Iannotta / ArubaPEC S.p.a.

Documento firmato digitalmente da

Maurizio Iannotta / ArubaPEC S.p.A.